



COMUNE DI BERGAMO

LO STATUTO DI BERGAMO



APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 12 REG. CC. NELLE SEDUTE DEL 27-28/02/2023 – 01-09-13-14/03/2023

ENTRATO IN VIGORE IL 30/04/2023

INTRODUZIONE STORICA

Collocata su un sistema collinare alle propaggini delle Prealpi Orobiche, solcate da valli ricche di boschi, di acque e di minerali, Bergamo compare sulla scena storica con le caratteristiche proprie di una città solo in età romana.

La tradizione, che risale a Plinio, vuole che il primo insediamento umano fu costituito dagli Orobi, ossia "gente della montagna", del gruppo dei Galli Cenomani, che si sarebbero insediati in queste terre scacciando gli Etruschi; gli studi più aggiornati però ci dicono che i primi insediamenti nella zona di Bergamo risalgono a popolazioni liguri dell'Insubria.

Anche l'etimologia del nome Bergamo, che secondo una tradizione inaugurata da Antonio Tiraboschi deriverebbe dal germanico *Berg-Heim*, abitazione sul monte, in ossequio alla presunta origine cenomane dell'insediamento, viene oggi abbandonata, preferendo pensare a una derivazione del nome dall'area linguistica mediterranea orientale. Toponimi quali Praga, Parga, Barga, Pergamo, Bergamo deriverebbero tutti dall'accadico *parakkum*, posto alto nel tempio, cella, santuario. Con l'avvento dei Romani, Bergamo si inserisce nella rete di relazioni degli insediamenti dell'Italia settentrionale e rafforza il proprio ruolo militare di *oppidum*, ricevendo nel 42 a.C. la cittadinanza romana con la creazione del *municipium*. I tratti del sistema viario rinvenuti, in base ai quali il *decumanus maximus* è stato identificato con via Gombito-Colleoni e il *cardo maximus* con via S. Lorenzo-Mario Lupo, permettono di affermare che lungo questi assi e nelle immediate vicinanze erano ubicati i principali edifici pubblici e religiosi. Della città romana non è rimasto quasi nulla ed è difficile ricostruirne nei dettagli l'estensione e la forma, ma di certo essa ha lasciato una forte eredità in termini urbanistici che ha influenzato in modo notevole anche le fasi successive di sviluppo.

Con il disgregarsi dell'Impero Romano, Bergamo passa nel 568, come altre città dell'Italia settentrionale, sotto il dominio dei Longobardi, divenendo sede di uno dei più importanti ducati del Regno. Dopo la conquista dei Longobardi, il vecchio ceto romano viene emarginato; benché la popolazione dei nuovi insediati sia minoritaria, la classe dirigente, sia civile che ecclesiastica, per due secoli è tutta di provenienza longobarda. Tra le due popolazioni avviene tuttavia una storica e vantaggiosa integrazione nei costumi, nelle credenze religiose, nel gusto, nella lingua, nelle istituzioni giuridiche, di cui si possono rintracciare testimonianze ancora nel pieno periodo medievale. Certi istituti giuridici longobardi connessi alla gestione del patrimonio familiare, alla condizione giuridica della donna, al matrimonio si riscontrano ancora negli Statuti di Bergamo promulgati in età veneta.

Con la sconfitta dei Longobardi nel 774, Bergamo da Ducato longobardo si trasforma in Contea franca. La Città conosce un'altra forte immigrazione, questa volta di Franchi e Alemanni, e un profondo nuovo ricambio della classe dirigente. Vescovi e Conti provengono ora in prevalenza da famiglie franche.

Nel X secolo, ridotto il potere dei Conti al territorio rurale, la Città ha a capo il vescovo, che la difende durante gli assedi patiti dal re Arnolfo nell'894 e dalle incursioni degli Ungari. Nel 904 il vescovo Adalberto riceve dal re Berengario la piena giurisdizione, civile e militare, sulla Città.

Nel 1098, durante il periodo della lotta per le investiture, il vescovo di Bergamo, filoimperiale, viene depresso. L'improvviso vuoto di potere venutosi a creare, è colmato dai rappresentanti delle famiglie aristocratiche più prestigiose della città, che subentrano al vescovo nella gestione del potere civile e militare con un organismo collegiale. Nasce il Comune di Bergamo. Pochi decenni dopo, il poeta Mosè del Brolo celebra la nuova istituzione esaltando la *pax aurea* che tiene uniti i cittadini. La pace si fonda sul patto (*foedus*) che i cittadini hanno tra loro stabilito. Il patto si regge sulle leggi, i diritti civili (*civica jura*), sull'onore, sulla *pietas*, sulla *concordia pura*.

Prende forma l'articolazione istituzionale del potere comunale: l'Assemblea dei *cives*, il Consiglio degli Anziani, il Consolato. Mentre dal punto di vista architettonico il nuovo Palazzo del Comune (poi Palazzo della Ragione) e la Basilica di Santa Maria Maggiore vengono a simboleggiare, nel cuore della città, il prestigio della recente istituzione, sul piano giuridico è la redazione dello Statuto, proclamato come legge del Comune, che sancisce, dopo la vittoriosa battaglia di Legnano combattuta nel 1176 dai Comuni lombardi contro l'imperatore Federico Barbarossa, l'autonomia politico-giuridica della Città di Bergamo. L'esemplare di quell'antico e venerando Statuto, scritto su pergamena e in bellissimi caratteri gotici, custodito gelosamente per secoli da generazioni di bergamaschi, è ancora oggi conservato nella Biblioteca Civica Angelo Mai.

Con l'avvento del Comune si assiste a una forte espansione dell'economia mercantile della Città e a una notevole crescita demografica. Una serie di interventi sul tessuto urbano conferiscono a Bergamo quell'impronta di città medievale che ha conservato fino a oggi e che la rende celebre nel mondo. Alle porte della città si insediano i nuovi Ordini mendicanti, dei Domenicani e Francescani, sorgono nuove chiese, si aprono piazze, la comunità si organizza in arti e corporazioni di mestiere, si fondano confraternite e consorzi per l'assistenza ai poveri, tra i quali si distingue per importanza e ricchezza la Misericordia Maggiore.

Il periodo dell'autonomia comunale si protrae sino alla fine del Duecento. Lotte intestine sempre più aspre e cruente, ingaggiate per il controllo del potere dalle maggiori famiglie cittadine, capeggiate da una parte dai Suardi (Ghibellini) e dall'altra dai Colleoni (Guelfi), portano nel 1295 i Suardi a chiedere l'intervento dei Visconti di Milano. Il Comune comincia a perdere la sua forza e la sua autonomia. Nel 1331 viene chiamato come paciere tra le fazioni il re Giovanni di Boemia. Questi impone la pace, ma finiscono i diritti e le libertà comunali. Si appronta il nuovo Statuto della Città, che si apre con l'atto di dedizione dell'assemblea dei cittadini al dominio del nuovo signore, stratagemma giuridico escogitato da Alberico da Rosciate, redattore del nuovo Statuto, per lasciar credere che la nuova dominazione nasce dietro un atto della volontà popolare e che quindi formalmente l'istituzione del Comune è salva. Si costruisce la Rocca, simbolo del nuovo potere signorile.

L'anno dopo, nel 1332, Azzone Visconti s'impadronisce di Bergamo. Inizia la dominazione viscontea. Si costruisce la Cittadella e viene completata la fortificazione del Castello di San Vigilio. Con il nuovo ordinamento statutario del 1354, la guida della città viene affidata a un podestà di nomina signorile, che presiede gli antichi organismi comunali, il Consiglio degli Anziani e il Consiglio Generale. Ora Bergamo è una pedina nel gioco diplomatico e militare dei grandi Stati regionali italiani, che per un secolo si fronteggiano per stabilire in Italia un equilibrio delle forze. Alla conclusione di queste lotte, Bergamo si trova a far parte, dal 1427, della Dominazione veneta, e sotto il dominio della Serenissima rimarrà per un lunghissimo periodo, sino al 1797.

All'interno dello Stato veneto, Bergamo è città di confine. La costruzione delle imponenti mura, avviata nel 1561, chiarisce a tutti la funzione strategica che il potere centrale assegna alla Città orobica. Il nuovo assetto istituzionale vede la presenza in Città di due rettori, di nomina veneta. Lo Statuto comunale, rinnovato nel 1430, registra la nuova situazione politica: si apre ancora con l'atto di dedizione della Città, questa volta a Venezia. Nella gestione del potere locale, a seguito di trattative e mercanteggiamenti, Bergamo è abile a raggiungere un lungimirante compromesso: Venezia, a fronte della garanzia del mantenimento del controllo militare e degli obblighi fiscali della Città suddita, concede a Bergamo ampie autonomie, lascia sopravvivere le antiche magistrature comunali, impone ai suoi rettori una presenza discreta. Inoltre Venezia conduce un'amministrazione oculata e saggia dettata da una fiorente economia che le permette di contare sulla fedeltà dei propri cittadini. Oltre alle relazioni politiche, tra Bergamo e Venezia si intensificano e crescono relazioni economiche e culturali. Nei suoi territori la cultura e l'insegnamento sono più liberi che negli altri Stati. La cultura soprattutto artistica di Bergamo, che sa trarre profitto dai rapporti con Venezia, conosce nel Cinquecento e Seicento momenti di grande splendore.

Con la caduta nel 1797 della Repubblica di Venezia, Bergamo passa sotto il dominio di Napoleone nella Repubblica Cisalpina. L'influenza francese si fa sentire anche nella nuova riorganizzazione del potere municipale. Al Comune vengono assegnati compiti nei campi dell'istruzione, dell'assistenza, del controllo anagrafico, che erano prima di quasi esclusiva competenza di organismi caritatevoli ed ecclesiastici. Viene aggiornata secondo nuovi e più moderni criteri la fiscalità e introdotta la registrazione catastale delle proprietà immobiliari. Vengono completamente riorganizzati gli uffici comunali; si introduce la nuova figura del Segretario generale e l'uso del protocollo nella scrittura degli atti comunali.

Dal 1814 al 1859 Bergamo finisce sotto l'Impero austriaco e fa parte del Regno Lombardo-Veneto. Sia durante il periodo napoleonico che quello austriaco, assume un nuovo ruolo rispetto al passato: da città di confine entra in relazione più stretta con il resto della Lombardia.

Intanto, a partire dalla metà dell'Ottocento, cresce lo sviluppo economico di Bergamo, in particolare a seguito dell'afflusso di capitali dalla vicina Svizzera che porta all'insediamento di notevoli manifatture. Nel 1857, con l'arrivo della ferrovia, il confine della città si sposta dalle Muraine alla stazione ferroviaria. Nasce il centro della Città Bassa: nel 1857 si costruisce il Palazzo del Comando Militare che diverrà poi sede degli uffici comunali; nel 1858 sorge il Palazzo

della Pretura che diviene dal 1873 sede del Municipio, il quale lascia l'antica sede in Piazza Vecchia per trasferirsi nella zona più dinamica della Città; nel 1873 sorge il Palazzo della Prefettura e della Provincia. Città Alta perde l'antico ruolo predominante sul resto dell'aggregato urbano e il nuovo centro della Città Bassa va assumendo sempre maggiore importanza politica ed economica.

Queste trasformazioni in campo economico e urbanistico avvengono in un periodo di forti cambiamenti anche politici. L'8 giugno 1859 Garibaldi, alla testa dei Cacciatori delle Alpi, entra trionfalmente in Bergamo dalla Porta di San Lorenzo. E' la fine della dominazione straniera, già tanto sperata un decennio prima nei giorni dei moti del 1848, organizzati da giovani esponenti della parte più illuminata della borghesia cittadina. Nel 1860 Bergamo contribuisce con il numero più alto di volontari alla spedizione di Garibaldi, ciò che le permette di fregiarsi onorevolmente del titolo di "Città dei Mille".

Nel Novecento l'espansione urbanistica della Città Bassa cresce ulteriormente, assumendo la configurazione di una città che si estende a semicerchio nell'intera pianura antistante il colle. Le moderne espansioni urbane si diramano seguendo sia le antiche direttrici dei borghi che le aree attigue alle vie di collegamento con le più importanti città lombarde e con le valli.

Nel corso della Prima Guerra Mondiale moltissimi giovani bergamaschi, appartenenti soprattutto al corpo degli Alpini, lasciano testimonianze indimenticabili di umile eroismo. Nel periodo drammatico che chiude il ventennio fascista anche a Bergamo si organizza la Resistenza. Partigiani delle Brigate Garibaldi e Fiamme Verdi segnano, nelle vallate e sulle montagne, episodi di grande valore. Con la Liberazione e l'avvento della Repubblica riprende con slancio e entusiasmo la vita democratica dei partiti. Sui valori della libertà e della democrazia torna a fondarsi l'istituzione del Comune.

Il comune fa proprio il principio della lotta ad ogni discriminazione tra le persone fondata sul sesso o sul genere e della parità tra uomini e donne. A tal fine, si impegna, nei limiti del possibile, ad utilizzare un linguaggio non discriminatorio e inclusivo sotto il profilo del genere in ogni suo documento e atto comunicativo.

L'uso nel presente statuto del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde soltanto a esigenze di semplificazione del testo.

Titolo I

IL COMUNE E LA COMUNITÀ

Art. 1

L'autonomia della comunità

1. Il comune rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi. Il comune è ente autonomo con proprio statuto, poteri e funzioni ed è una articolazione fondamentale della Repubblica, espressione del principio di pari dignità costituzionale tra Stato, regione ed enti locali.
2. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il comune esercita la potestà regolamentare e le funzioni di governo, indirizzo, programmazione e organizzazione valorizzando l'autonomia garantita dalla costituzione e dall'ordinamento giuridico.
4. Il comune si fregia del titolo di "città", nonché dell'appellativo di "città dei Mille" ottenuto in riconoscimento della propria tradizione garibaldina.
5. Il comune tutela la sua denominazione.
6. Il comune ha sede a Palazzo Frizzoni in piazza Matteotti.

Art. 2

Stemma, gonfalone, bandiera, patrono

1. Il comune ha, come suo segno distintivo, uno stemma riconosciuto con norma di legge, la cui riproduzione, allegata al presente statuto, è parte integrante dello stesso.
2. Il comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone, fregiato di medaglia d'oro, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 gennaio 1960.
3. Il comune fa altresì uso di una bandiera che reca la forma e i colori dello stemma del comune, che è partito d'oro e di rosso, con l'oro all'asta.
4. La comunità cittadina celebra tradizionalmente il 26 di agosto la festività di sant'Alessandro, santo patrono di Bergamo: tale giorno è giorno festivo.
5. La riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone comunali sono consentiti previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 3 Territorio

1. Il comune di Bergamo comprende la parte del suolo nazionale individuata e delimitata nel piano topografico in vigore.
2. Il comune di Bergamo riconosce come caratteristiche peculiari del proprio territorio la struttura urbana, dotata di grandi pregi storici, architettonici, monumentali, culturali e sociali, in particolare città alta, i borghi, le mura patrimonio UNESCO, e il contesto ambientale, caratterizzato dal sistema del verde collinare, urbano, agricolo e dalla rete delle rogge.

Art. 4 Competenze generali

1. Il comune è ente con competenza generale, rappresentativo degli interessi della comunità nel suo territorio, di cui assicura la tutela e la promozione quale finalità primaria dell'impegno politico e sociale dei propri organi e della propria organizzazione.
2. Al comune sono attribuite le funzioni amministrative relative alla popolazione ed al territorio comunale salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, esse siano conferite a province, regioni e Stato, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
3. Il comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle allo stesso conferite dallo Stato e dalla regione secondo il principio di sussidiarietà. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 5 Principi ispiratori dell'azione del comune

1. Gli organi di governo del comune indirizzano l'azione amministrativa e l'attività degli organi di gestione ponendo al centro della loro attività la tutela della persona umana e la solidarietà tra i cittadini, per il conseguimento dei seguenti fini:
 - a) promuovere ed affermare i diritti garantiti ad ogni persona dalla costituzione e dalle leggi, tutelandone la dignità, la libertà e la sicurezza personale e l'impegno a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e impediscono il pieno sviluppo delle persone;
 - b) migliorare la qualità della vita nella comunità, sviluppando un efficiente servizio di sostegno sociale, tutelando tutte le cittadine e i cittadini, in particolare coloro che si trovano in situazioni di difficoltà, per assicurare ad essi protezione, assistenza e condizioni di autosufficienza;
 - c) sviluppare e promuovere i valori del pluralismo e dell'accoglienza attraverso la valorizzazione delle diverse culture presenti sul territorio e l'attivazione di ogni possibile forma di partecipazione alla vita pubblica locale, di integrazione e inclusione sociale, nel rispetto dell'ordinamento giuridico vigente, nei confronti dei cittadini comunitari e non, presenti ed attivi nel territorio comunale;
 - d) perseguire la pace e la solidarietà fra i popoli tramite interventi di collaborazione internazionale e cooperazione, iniziative di promozione della cultura della pace e dei diritti umani, rapporti di gemellaggio con comuni di paesi esteri e partecipazione ad associazioni ed enti riconosciuti dall'Unione Europea e dalle Nazioni Unite che perseguono tali scopi;
 - e) concorrere a garantire, nell'ambito delle competenze comunali, il diritto alla salute,

- anche attraverso un'azione di sensibilizzazione, promozione e sostegno delle strutture sanitarie pubbliche;
- f) sostenere, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni, le iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all'istruzione;
 - g) tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico della comunità anche attraverso azioni che ne favoriscano la piena conoscenza, accessibilità e fruibilità;
 - h) tutelare tutte le famiglie e promuovere ogni utile azione ed intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro a uomini e donne;
 - i) promuovere l'educazione; favorire lo sviluppo e la pratica delle arti, delle scienze e delle attività sportive quali fattori di socializzazione ed elementi di crescita culturale, partecipazione, formazione individuale e collettiva della comunità cittadina tutta;
 - l) promuovere il rispetto dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e l'attenzione verso i minori e il benessere nelle varie età della vita;
 - m) concorrere per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. Ogni persona residente nel comune di Bergamo è titolare oltre che dei diritti anche di tutti i doveri di cittadinanza o di appartenenza alla comunità locale, con particolare riferimento al dovere di rispettare le leggi, di contribuire al rispetto dei beni pubblici, di accedere ai servizi pubblici nel rispetto delle regole e delle condizioni tariffarie stabilite e di adempimento degli obblighi fiscali e tributari;
 - n) orientare, riconoscendo l'emergenza climatica ed ecologica, le proprie politiche e attività amministrative ai principi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile, nonché alla tutela del clima, dell'ambiente e della salute umana;
 - o) promuovere il principio di equità generazionale, inteso come dovere morale delle generazioni presenti di garantire pari opportunità di sviluppo alle generazioni future, consentendo a queste ultime di disporre di un patrimonio di risorse naturali e culturali adeguato.
2. Il comune collabora con le altre istituzioni pubbliche ed enti e soggetti privati in vista del perseguimento di obiettivi condivisi.

Art. 6 Comune digitale (o cittadinanza digitale)

1. Il comune è impegnato a garantire ai cittadini e alle imprese, attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici e introducendo nuove forme di accesso a distanza.
2. A questo scopo il comune contribuisce a promuovere e sostenere il diritto:
 - a) all'uso di soluzioni e di tecnologie per potere colloquiare in modalità digitale con le amministrazioni;
 - b) di accesso telematico ai dati, alle informazioni e ai documenti;
 - c) di conoscere in rete la situazione relativa alle proprie istanze;
 - d) all'amministrazione digitale;
 - e) alla sicurezza informatica dei propri dati personali e del patrimonio informativo pubblico;
 - f) alla qualità dei servizi erogati in rete;
 - g) alla partecipazione democratica elettronica;
 - h) al collegamento gratuito a reti wifi internet pubbliche.
3. Il comune si attiva per garantire a tutti pari condizioni di accesso alle tecnologie, a prescindere dalle condizioni economiche, culturali e sociali di ognuno, e si impegna

affinché l'introduzione di nuove tecnologie sia sempre preordinata a favorire le relazioni umane e la fiducia tra i cittadini, tenendo conto dei bisogni e dei disagi della popolazione, specialmente di quella che per età, condizioni fisiche od economiche, ha maggiori difficoltà di accesso alle sedi comunali.

Art. 7

Trasparenza, legalità ed efficacia

1. Il comune riconosce la trasparenza quale principio fondamentale della propria attività amministrativa.
2. A questo scopo predispone l'organizzazione del lavoro e l'impostazione delle procedure in modo da garantire i diritti dei cittadini alla trasparenza e alla conoscibilità dei documenti e delle informazioni, anche per favorire la piena visibilità e un controllo diffuso delle attività del comune.
3. Il comune, anche nelle relazioni con soggetti privati, garantisce prassi volte a prevenire e contrastare ogni fenomeno di mala amministrazione; sostiene la cultura della legalità, promuove azioni volte ad evitare ogni forma di irregolarità negli appalti, nel lavoro e nell'adempimento dei doveri fiscali.
4. Il comune parimenti persegue, nell'esercizio della propria attività amministrativa, il principio dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione della stessa.

Art. 8

Diritti e doveri del contribuente

1. Il comune promuove il rispetto dei diritti del contribuente ed in particolare dei diritti relativi all'informazione ed alla semplificazione degli adempimenti.
2. Nell'adozione delle disposizioni tributarie, fatte salve specifiche previsioni normative, il comune applica i principi di chiarezza, trasparenza e irretroattività delle norme e, nei rapporti di carattere tributario, applica i principi della collaborazione, della buona fede e del giusto procedimento.
3. Il comune pone in essere ogni azione utile a rafforzare la fedeltà fiscale dei cittadini.

Art. 9

Articolazione territoriale degli uffici

1. I regolamenti e gli atti di carattere generale organizzano l'esercizio delle funzioni con sistemi che consentono l'immediata, agevole, utile ed economica fruizione delle prestazioni e dei servizi da parte della popolazione.
2. Il comune estende gradualmente la sua organizzazione per assicurarne la presenza operativa sul territorio, nei centri abitati di maggior consistenza e nei quartieri che distano notevolmente dagli uffici e dalle sedi centrali dell'ente.
3. L'adeguamento dell'organizzazione alle finalità di cui ai precedenti commi avviene secondo programmi e modalità che tengono conto dei bisogni e dei disagi della popolazione, specialmente di quella che per età, condizioni fisiche od economiche, ha maggiori difficoltà di accesso alle sedi comunali ed ai centri dotati di servizi pubblici e privati.
4. Il comune svolge azioni e assume iniziative al fine di sollecitare gli altri soggetti titolari di servizi pubblici ad articolare la propria presenza sul territorio e promuove forme di gestione associata di servizi al fine di garantirne la migliore accessibilità e fruibilità.

Art. 10

Tempi e orari

1. Il comune riconosce rilevanza economica e sociale all'uso del tempo ed individua nell'organizzazione razionale dei tempi e degli orari della città un elemento significativo di qualificazione della vita collettiva.
2. Gli orari degli uffici comunali aperti al pubblico e dei servizi pubblici del comune sono stabiliti avendo riguardo prioritariamente ai bisogni delle persone.
3. Il sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, provvede al coordinamento degli orari degli uffici comunali e degli altri servizi pubblici, degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle altre amministrazioni pubbliche e degli orari degli esercizi commerciali, tenendo conto dei bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze specifiche delle donne e degli uomini che vivono la città.
4. Il comune approva il piano territoriale strategico dei tempi e degli orari e ne cura l'aggiornamento permanente.

Art. 11

Diritto all'acqua

1. Il comune di Bergamo riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua potabile come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico.
2. Il servizio idrico integrato è di interesse generale ed il comune ne assicura il carattere pubblico.

Art. 12

Vocazione europea e apertura al mondo

1. Il rafforzamento dei legami con gli altri paesi dell'Unione Europea, il compiuto utilizzo delle potenzialità e delle opportunità derivanti dall'appartenenza all'Unione, il riconoscimento degli obblighi connessi ai vincoli comunitari, l'impegno per l'accelerazione e l'intensificazione del processo di integrazione europea costituiscono per il comune di Bergamo obiettivi primari e fondamentali della propria azione istituzionale-politico-amministrativa.

Art. 13

Azioni positive per la realizzazione della parità di genere

1. In conformità all'articolo 3 della costituzione, il comune garantisce e promuove le pari opportunità di genere, impegnandosi a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'amministrazione e nella città.
2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma – anche sulla base dei principi di legge – il comune adotta piani di azioni positive volte, tra l'altro, a:
 - a) promuovere l'accesso delle donne nei settori con insufficiente rappresentanza femminile e la presenza delle donne nei centri decisionali e strategici;
 - b) promuovere una cultura di pieno e sostanziale rispetto reciproco, a prescindere dall'identità di genere e di orientamento affettivo di ciascun cittadino, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere che si declina, oltre che fisicamente, anche psicologicamente, emotivamente ed economicamente;

- c) prevedere misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilità familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi.
3. Nella giunta comunale e negli altri organi collegiali del comune, degli enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del comune ovvero da esso dipendenti o controllati, entrambi i sessi devono essere di norma rappresentati e deve essere garantita pari opportunità di accesso e di esercizio di funzioni e ruoli, indipendentemente dal genere.
 4. L'eventuale deroga al principio di cui al precedente comma deve essere espressamente motivata nel provvedimento di nomina.
 5. Il comune persegue l'obiettivo di prevenire e di contrastare fenomeni di violenza alle donne, assicurando per quanto di competenza il sostegno e la tutela delle vittime.

Art. 14 Consiglio delle donne

1. Al fine di favorire la partecipazione delle donne alla vita amministrativa e promuovere azioni positive volte alla rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione delle pari opportunità, è istituito il consiglio delle donne, il cui funzionamento è disciplinato con le modalità di cui all'apposito regolamento.
2. Il consiglio delle donne è un organismo partecipativo con la finalità di favorire la partecipazione delle donne alla vita amministrativa e promuovere azioni positive volte alla rimozione degli ostacoli che impediscono la realizzazione delle pari opportunità.
3. Il consiglio delle donne è composto dalle elette nel consiglio comunale, nonché da una rappresentante dei gruppi, delle associazioni e delle organizzazioni, effettivamente operanti sul territorio cittadino, che si occupano delle tematiche specifiche delle donne e delle pari opportunità.

Art. 15 Sostenibilità ambientale, tutela e valorizzazione del territorio comunale

1. Il comune ispira la propria azione al principio di sostenibilità ambientale, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non pregiudichi la qualità della vita e le opportunità delle generazioni future. In coerenza con il principio di sostenibilità ambientale, gli interessi alla tutela dell'ambiente sono oggetto di prioritaria considerazione, in particolare nei procedimenti caratterizzati dalla composizione di interessi pubblici e privati.
2. Il comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, secondo uno sviluppo equilibrato degli insediamenti abitativi e delle infrastrutture sociali, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente e contenendo il consumo di suolo; promuove e realizza il governo del territorio in modo da prevenire e mitigare ogni forma di inquinamento; tutela le risorse naturali ed ambientali, con attenzione alla promozione dell'economia circolare e delle efficienze energetiche; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, e dei beni riconosciuti come patrimonio dell'UNESCO.

Nuovo Art. 16

Attuazione del principio di sussidiarietà e valorizzazione delle associazioni

1. Il comune attua il principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118, c. 4, della costituzione, promuovendo l'esercizio delle proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte con il contributo dell'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
2. Ai fini di cui al precedente comma, gli organi di governo e di gestione del comune assumono, fra i principi che regolano l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa, il principio di sussidiarietà, adeguando allo stesso ed alle norme del presente statuto i regolamenti e l'organizzazione comunale.
3. I cittadini riuniti in associazioni, comitati e gruppi spontanei o in altre formazioni sociali del terzo settore, possono esercitare, per loro autonoma iniziativa, attività di interesse generale, di competenza comunale. A tale fine il comune sviluppa misure operative ed azioni dirette a coinvolgere le associazioni e gli enti del terzo settore in genere nella programmazione, progettazione e gestione di servizi e attività di interesse pubblico, in coerenza con le previsioni del codice del terzo settore e delle successive evoluzioni normative.
4. Il comune, inoltre, valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali e datoriali sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi sia quali interlocutori attivi e propositivi per la risoluzione di problemi della comunità.
5. La disciplina del ruolo e delle funzioni di cui ai punti precedenti è determinata nella modalità e nelle forme di partecipazione e coinvolgimento da apposito regolamento per la partecipazione.

Titolo II

ORGANI DI GOVERNO

Capo I – Il consiglio comunale

Art. 17

Numero legale, votazioni, astensioni

1. Le adunanze degli organi collegiali, da svolgersi anche a distanza secondo modalità previste dai regolamenti, sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, in seconda convocazione, con la presenza di un terzo dei componenti assegnati.
2. Le adunanze delle commissioni consiliari sono valide con la presenza di un terzo dei componenti assegnati.
3. Gli organi collegiali deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, calcolata senza tenere conto degli astenuti, salvo i casi di maggioranza qualificata previsti dalla legge e dallo statuto.
4. I singoli componenti gli organi collegiali si astengono obbligatoriamente dal prendere parte alla discussione ed alle deliberazioni nei casi espressamente indicati dalla legge, anche allontanandosi dall'aula.

Art. 18
Competenze e funzionamento

1. La competenza e le funzioni del consiglio comunale sono disciplinate dalla legge.
2. Il consiglio è organo di governo del comune, di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, titolare di funzioni di programmazione e pianificazione e di potestà regolamentare, approva gli atti fondamentali dell'Ente previsti dalla legge.
3. Esso è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

Art. 19
Composizione ed elezione, luogo di svolgimento

1. Il consiglio comunale rappresenta la collettività comunale.
2. La composizione, la competenza, l'elezione e la durata del consiglio sono stabilite dalla legge.
3. Il consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Il consiglio comunale si riunisce di regola, nell'aula consiliare del comune. Se specifiche circostanze lo richiedano, il presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, può stabilire che la riunione abbia luogo in una sede diversa. In tutti i casi, il presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, può stabilire che la seduta consiliare si svolga in modalità a distanza, secondo quanto previsto dal competente regolamento consiliare.

Art. 20
Regolamento consiliare

1. Il regolamento del consiglio è approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il regolamento del consiglio determina il numero, la composizione, le competenze per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni permanenti, che svolgono funzioni propositive, istruttorie e consultive nelle materie di competenza, e preparatorie dell'attività del consiglio.
3. Il regolamento del consiglio stabilisce le modalità per la presentazione, la discussione e la votazione delle proposte.

Art. 21
I consiglieri comunali

1. I consiglieri rappresentano e curano gli interessi della comunità ed esercitano le loro pubbliche funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina le condizioni degli eletti a norma delle leggi elettorali, adottando i conseguenti provvedimenti. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
4. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita dalla somma della cifra di lista e dei voti di preferenza, in conformità a quanto previsto dalla legge.

5. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge.
6. I consiglieri hanno diritto di ottenere direttamente dagli uffici comunali, dalle istituzioni, dalle aziende speciali, dalle società e dagli enti controllati o partecipati o dipendenti, atti, notizie, documenti e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto di cui al presente comma è disciplinato dal regolamento del consiglio.
7. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio ed hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, risoluzioni, mozioni e ordini del giorno con le procedure e le modalità stabilite dal regolamento. Hanno, inoltre, diritto di chiedere la convocazione del consiglio comunale nei casi previsti dalla legge.
8. Per l'esercizio delle loro funzioni, i consiglieri hanno diritto ad una forma di corresponsione economica, secondo modalità previste dall'ordinamento, che valorizzi l'attività del consigliere e ne favorisca l'effettiva capacità di azione.
9. Le dimissioni dei consiglieri non sono più revocabili dopo essere pervenute al protocollo dell'ente, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio procede alla surroga dei consiglieri dimissionari entro i termini previsti dalla legge.

Art. 22

Decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione ai lavori del consiglio comunale

1. Il consigliere comunale decade dalla carica nelle ipotesi previste dalla legge.
2. Il consigliere decade dalla carica in caso di mancata partecipazione a quattro sedute consiliari consecutive senza giustificati motivi.
3. La mancata partecipazione senza giustificati motivi ad almeno il 30% delle sedute consiliari nel corso dell'anno solare costituisce, altresì, causa di decadenza dalla carica.
4. Le assenze devono essere giustificate facendo pervenire al presidente del consiglio le motivazioni scritte.
5. L'autosospensione dichiarata dal consigliere durante una seduta del consiglio comunale o la mancata partecipazione ad una o più sedute come forma di protesta personale o politica non costituisce assenza ai fini della dichiarazione di decadenza.
6. Prima di proporre al consiglio la decadenza, il presidente notifica la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al consiglio tramite il presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il presidente sottopone al consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal consigliere. Il consiglio decide a maggioranza qualificata di 2/3 con votazione in forma palese. Copia della deliberazione di decadenza è notificata all'interessato entro dieci giorni dall'adozione.

Art. 23

Gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri appartengono, di norma, ad un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri. Un gruppo può essere composto anche da un solo consigliere, se questo sia l'unico rappresentante di una lista che ha ottenuto un solo seggio o sia il rappresentante di un gruppo di liste collegate.
3. È ammessa la costituzione del gruppo misto, purché formato da almeno due consiglieri.
4. Il regolamento disciplina le modalità di costituzione e il funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 24

Commissioni consiliari permanenti

1. Il consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti composte esclusivamente da consiglieri, nominati dal consiglio comunale con criterio proporzionale, e con la rappresentanza dei due sessi, ove possibile, in modo da assicurare che all'interno di ogni commissione ogni gruppo sia rappresentato.
2. Le commissioni hanno poteri consultivi, propositivi, istruttori e redigenti secondo le norme stabilite nel regolamento.
3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
4. Il regolamento stabilisce il numero e le competenze delle commissioni permanenti, corrispondenti a materie o a settori omogenei di materie, da individuare sulla base della struttura organizzativa del comune.
5. Il regolamento disciplina altresì la composizione ed il funzionamento delle commissioni.
6. Il numero dei voti a disposizione di ciascun consigliere nelle commissioni è proporzionale al numero dei voti spettanti al gruppo di appartenenza in consiglio, ad eccezione di quanto previsto per la commissione di garanzia e controllo.

Art. 25

Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia

1. Per assicurare l'esercizio della funzione di controllo è istituita la commissione consiliare permanente di controllo e garanzia, la quale riferisce al consiglio i risultati dei controlli effettuati dagli uffici e servizi in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, con le proprie valutazioni, ed adempie alle altre funzioni alla stessa attribuite dal consiglio. In particolare, la commissione consiliare esamina l'attuazione del sistema dei controlli interni all'ente, anche in relazione all'attuazione del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché dei sistemi di controlli di istituzioni, aziende, consorzi, società, concessionari od affidatari di servizi pubblici locali, nonché di enti, associazioni, fondazioni e comitati controllati o partecipati dal comune. La commissione può altresì suggerire e stimolare interventi e proposte diretti ad adeguare, integrare e modificare il sistema di controllo del comune, nonché tecniche e modalità di monitoraggio dello stesso.
2. La commissione, al fine di garantire il rispetto delle competenze e la correttezza dell'azione amministrativa, astenendosi dall'intervenire nel merito di singoli atti e sui comportamenti personali dei dipendenti del comune o di altri singoli soggetti, può verificare la coerenza e la conformità alla legge delle tipologie procedurali e dei modelli provvedimentali tipicamente adottati nell'ambito dell'azione amministrativa del

comune.

3. La commissione può disporre audizioni e convocare dirigenti comunali nonché amministratori, sindaci e revisori di società o enti strumentali controllati o partecipati dal comune.
4. Il presidente ed il vice-presidente della commissione sono eletti con votazione alla quale prendono parte soltanto i consiglieri dei gruppi di minoranza ed il voto può essere esercitato solo dagli appartenenti ai gruppi predetti. Sono nulli i voti eventualmente attribuiti a consiglieri di altri gruppi. È eletto il consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.
5. Il regolamento determina i poteri della commissione per l'esercizio delle competenze alla stessa attribuite dal primo comma e ne disciplina l'organizzazione.

Art. 26

Commissioni consiliari speciali e d'indagine

1. Il consiglio comunale può avvalersi di commissioni speciali per l'esame e l'approfondimento di questioni di sua competenza. La composizione e il funzionamento delle commissioni speciali sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale e nella deliberazione istitutiva.
2. Il consiglio comunale, può istituire al proprio interno, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, commissioni d'indagine per verificare particolari attività, situazioni ed avvenimenti dei quali il consiglio ritiene necessario acquisire elementi di valutazione e giudizio, con il mandato di relazionare al consiglio entro un termine fissato nella delibera di istituzione. Con la medesima deliberazione possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione anche soggetti esperti estranei al consiglio. Il regolamento disciplina la composizione e il funzionamento delle commissioni di indagine. Il regolamento prevede le norme per l'esercizio dei poteri e per il funzionamento delle commissioni d'indagine.

Art. 27

Il presidente del consiglio comunale

1. Il consiglio alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, elegge con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri in carica, il presidente; la votazione avviene a scrutinio segreto. Dopo aver esperito una votazione senza che sia stato ottenuto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica, il presidente viene eletto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il presidente del consiglio comunale convoca, presiede e dirige i lavori e le attività del consiglio e ne fissa l'ordine del giorno, sentito il sindaco e la conferenza dei capigruppo.
3. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Il presidente del consiglio comunale assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio e svolge, inoltre, tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dal regolamento.
5. Il consiglio nomina, a maggioranza dei presenti, un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 28
Revoca del presidente del consiglio comunale

1. Il presidente del consiglio può essere revocato prima della scadenza del mandato con le stesse modalità stabilite per la sua elezione. Il provvedimento di revoca deve essere puntualmente motivato e può essere adottato solo per reiterate violazioni di legge, dello statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per il funzionamento e l'efficacia dei lavori del consiglio stesso.
2. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla figura del vicepresidente del consiglio comunale.

Art. 29
Ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza, denominato anche conferenza dei capigruppo, è composto dal presidente del consiglio comunale, dal sindaco e dai capigruppo consiliari e può costituire, ove svolga funzioni consultive su specifiche materie assegnate dal competente regolamento, ad ogni effetto di legge, commissione.
2. Il regolamento disciplina la costituzione, le competenze e il funzionamento dell'ufficio di presidenza.

Art. 30
Rapporti del consiglio con il sindaco e la giunta

1. Durante la prima seduta consiliare successiva all'elezione, il sindaco illustra al consiglio gli indirizzi generali di governo.
2. I consiglieri che esprimono voto favorevole agli indirizzi generali di governo costituiscono maggioranza ad ogni fine di legge, sino a che non dichiarino espressamente al consiglio di non farne più parte. I consiglieri che non esprimono voto favorevole agli indirizzi generali di governo sono considerati di minoranza ad ogni fine di legge. La dichiarazione dei consiglieri di fare parte della maggioranza è ammessa anche successivamente, con effetto dalla data della dichiarazione.
3. Il sindaco, sentita la giunta comunale, entro sei mesi dall'insediamento, presenta al consiglio comunale, per l'approvazione, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4. In occasione della discussione e dell'approvazione del bilancio preventivo, il consiglio procede alla verifica e all'adeguamento delle linee programmatiche. In sede di discussione di tale argomento, i consiglieri comunali possono presentare proposte di integrazione o modificazione.
5. Il consiglio definisce, nella prima seduta successiva all'elezione, gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
6. Il presidente del consiglio monitora l'iter degli ordini del giorno e degli atti di indirizzo approvati in consiglio comunale secondo modalità definite dal regolamento del consiglio comunale. Il sindaco, anche attraverso le competenti commissioni, rende periodicamente partecipe il consiglio comunale del procedere dei più importanti processi di cui ha avuto mandato, come gli accordi di programma, o che sono in studio ed elaborazione come i piani di governo del territorio o altri provvedimenti dai rilevanti aspetti di natura ambientale, sociale o economica.

Capo II - La giunta comunale

Art. 31

Composizione e nomina

1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori determinato nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge.
2. Il sindaco, in relazione alle concrete esigenze del comune, determina il numero e nomina i componenti della giunta, tra cui il vicesindaco, anche al di fuori dei componenti il consiglio, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere, e ne comunica i nominativi al consiglio, con le rispettive deleghe, nella prima seduta utile. Nell'esercizio del potere di nomina il sindaco garantisce la presenza di ambo i sessi all'interno della giunta comunale, in coerenza con la normativa vigente.
3. La legge prevede le cause di incompatibilità per la carica di assessore. Ai componenti la giunta si applicano le norme previste per gli organi comunali elettivi in materia di pubblicità della situazione patrimoniale.

Art. 32

Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune e nell'attuazione degli indirizzi generali deliberati dal consiglio.
2. Le competenze della giunta sono disciplinate dalla legge. In particolare, la giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio comunale o ai dirigenti comunali e che non ricadano nelle competenze del sindaco.
3. La giunta prende atto collegialmente degli argomenti da sottoporre alla deliberazione del consiglio, anche con specifiche e semplificate modalità di verbalizzazione.

Art. 33

Durata

1. La giunta rimane in carica fino all'elezione del nuovo sindaco.
2. La cessazione del sindaco dalla carica comporta, comunque, la decadenza della giunta.
3. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 34

Cessazione di singoli componenti della giunta

1. Gli assessori cessano dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza e rimozione.
2. Le dimissioni vanno indirizzate per iscritto al sindaco e acquisite al protocollo del comune; hanno efficacia decorsi tre giorni dalla data di presentazione.
3. La revoca e la decadenza dei singoli assessori sono disposte dal sindaco, che ne dà motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

Art. 35
Funzionamento

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco a cui compete fissare il giorno dell'adunanza e formare l'ordine del giorno.
2. Le sedute della giunta di norma non sono pubbliche. Ad esse partecipa il segretario, che può essere coadiuvato da un funzionario della segreteria. Alle sedute di giunta può essere invitato il direttore generale o altri titolari di incarichi dirigenziali con i rispettivi collaboratori, nonché altri soggetti esperti sugli specifici temi trattati.

Capo III - Il sindaco

Art. 36
Competenze

1. Il sindaco, organo responsabile dell'amministrazione del comune, assicura l'unità dell'indirizzo politico locale rispondendone al consiglio comunale.
In particolare:
 - a) nomina e revoca gli assessori;
 - b) definisce, con la partecipazione del consiglio comunale, il programma di governo e riferisce al consiglio comunale sulla sua attuazione;
 - c) convoca e presiede la giunta comunale e ne assicura l'unità nell'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo, coordinando l'attività degli assessori e risolvendo gli eventuali conflitti di competenza;
 - d) conferisce agli assessori le deleghe e le revoca;
 - e) può conferire e revocare deleghe ai consiglieri per specifiche attività o servizi che non comportino adozioni di atti.
2. Il sindaco sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e alla attuazione degli atti adottati dagli organi competenti, in funzione della coerenza con le deliberazioni adottate dal consiglio e dalla giunta comunale.
3. Il sindaco in particolare:
 - a) impartisce direttive al direttore generale, al segretario generale e ai dirigenti in ordine alla gestione degli uffici e dei servizi;
 - b) nomina i dirigenti dell'ente, il segretario generale e il direttore generale, ed esercita il potere di revoca delle stesse nomine, nei limiti stabiliti dall'ordinamento; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, anche relativi a soggetti esterni all'amministrazione, e di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, nonché dal presente statuto e dai regolamenti;
 - c) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni;
 - d) rappresenta, anche tramite dirigente delegato, il comune in giudizio;
 - e) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma, secondo le disposizioni di legge e dello statuto, e ne dispone l'approvazione, salva ratifica del consiglio comunale nei soli casi previsti dalla legge;
 - f) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i

responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

- g) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali o comunque connesse con esigenze di protezione civile;
 - h) adotta le ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale ed esercita ogni altro potere di ordinanza riservatagli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
4. Il sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende alle funzioni inerenti ai servizi di competenza statale e adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.
 5. Il sindaco rappresenta il comune nei rapporti con lo Stato, la regione, la provincia e gli altri enti pubblici, nonché con i soggetti privati.
 6. Nelle cerimonie ufficiali e negli altri casi previsti dalla legge, il sindaco utilizza la fascia tricolore. Le stesse prerogative sono concesse agli assessori ed ai consiglieri comunali su delega del sindaco.

Art. 37

Assegnazione di funzioni e deleghe

1. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione. In caso di assenza o impedimento del vicesindaco, gli assessori sostituiscono il sindaco, secondo l'ordine di anzianità in relazione all'età.
2. Il sindaco può delegare agli assessori le sue competenze, assegnando agli stessi le relative funzioni ordinate per materie o settori omogenei di materie, sulla base della struttura organizzativa del comune.
3. Le deleghe sono conferite dal sindaco ed accettate dall'interessato con atto scritto, di cui deve essere data comunicazione al consiglio comunale.
4. Il sindaco ha inoltre il potere di conferire la delega per la sottoscrizione di specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate agli assessori e ai dirigenti.
5. Il sindaco, con proprio specifico provvedimento da comunicare al consiglio comunale, può attribuire deleghe a consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti collaborativi che non comportino l'adozione di atti di rilevanza esterna come pure l'adozione di atti di natura gestionale, su particolari materie o affari di competenza degli amministratori.

Titolo III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 38

La struttura organizzativa

1. L'organizzazione del comune si sviluppa in conformità al principio di distinzione tra attività di indirizzo politico, riservata agli organi di governo dell'ente, e attività di gestione, assegnata in via esclusiva ai dirigenti e al personale dipendente.
2. Al fine di dare esecuzione ai propri compiti istituzionali, il comune si dota di una struttura organizzativa costituita da personale dipendente e collaboratori di varia qualifica e professionalità.
3. Per consentire l'ordinato funzionamento della struttura organizzativa la giunta comunale adotta un apposito regolamento informato a principi di economicità, efficienza ed efficacia, flessibilità e tempestività.
4. Il regolamento di cui al comma 3 si ispira ai seguenti principi organizzativi:
 - a) articolazione della struttura in funzione delle attività da svolgere e degli obiettivi previsti dalle linee programmatiche;
 - b) definizione della denominazione e dei compiti attribuiti a ciascuna unità organizzativa e delle modalità di affidamento delle relative responsabilità ai dirigenti e ai funzionari.
5. L'azione della struttura organizzativa del comune si esplica attraverso l'attuazione di programmi gestionali annuali e pluriennali, definiti in relazione agli indirizzi stabiliti nei programmi di mandato e nei piani esecutivi di gestione adottati dal consiglio comunale e dalla giunta.

Art. 39

I dipendenti e i collaboratori che lavorano in comune

1. L'amministrazione comunale persegue il raggiungimento e mantenimento di un positivo clima relazionale ed organizzativo interno alla struttura e la piena valorizzazione dell'apporto di tutti i dipendenti e i collaboratori.
2. Intrattiene relazioni con le rappresentanze sindacali aziendali e territoriali dei lavoratori dell'ente improntandole al rispetto degli obblighi contrattuali in materia di informazione e consultazione.
3. Nello svolgimento dell'attività di direzione, i dirigenti e i funzionari coordinano il personale ad essi affidato con le capacità e i poteri del privato datore di lavoro attenendosi ai seguenti principi gestionali:
 - a) organizzazione del lavoro di singoli e gruppi in relazione ad obiettivi e programmi assegnati e comunicati a tutti i dipendenti e collaboratori;
 - b) rilevazione di indicatori di efficienza ed efficacia ed impatto delle attività svolte;
 - c) valorizzazione della assunzione di responsabilità e della riduzione della catena decisionale;
 - d) orientamento alla semplificazione e alla riduzione di eccessive forme di divisione del lavoro e delle competenze; conseguente incremento della flessibilità e della

- valorizzazione delle attitudini e competenze professionali dei dipendenti e collaboratori;
- e) riconoscimento e valorizzazione delle persone che lavorano in comune al fine di favorirne lo sviluppo professionale;
 - f) valorizzazione e motivazione delle persone attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti;
 - g) promozione di condizioni di pari opportunità di crescita professionale e di carriera tra i dipendenti di entrambi i sessi, nei termini stabiliti dall'apposito regolamento;
 - h) rispetto della dignità dei lavoratori e dei diritti sindacali individuali e collettivi.

Art. 40 **Controlli interni**

1. L'amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa e corretta valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.
4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

Art. 41 **Segretario generale**

1. Il segretario generale svolge i compiti di collaborazione che gli sono assegnati dalla legge, assicurando assistenza giuridico-amministrativa agli organi del comune. In particolare, partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta, curandone la verbalizzazione; può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte e può autenticare scritture private e atti unilaterali nell'esclusivo interesse del comune; esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto, dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.
2. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere del segretario generale sotto il profilo di legittimità. Tale parere è inserito nella deliberazione.

Art. 42 **Direttore generale**

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del comune e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia. A tal fine, i dirigenti, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, rispondono al direttore generale, che ne coordina l'azione. Le funzioni del direttore generale sono indicate nella legge e nel regolamento di organizzazione.
2. Il direttore generale è nominato dal sindaco con provvedimento motivato, secondo principi di professionalità, competenza ed esperienza, al di fuori della dotazione

organica e con contratto a tempo determinato. Tale incarico può essere affidato al segretario generale, in aggiunta alle attribuzioni allo stesso conferite dalla legge e dal presente statuto, o a un dirigente di ruolo dell'amministrazione, oppure a un esterno assunto con contratto, sempre a tempo determinato.

3. Qualora le funzioni di direttore generale siano affidate al segretario generale, lo stesso può avvalersi di un direttore operativo il cui incarico è affidato dal sindaco, sentito il segretario stesso.

Art. 43 Vicesegretario

1. Il vicesegretario, nominato dal sindaco fra i dirigenti del comune, svolge le funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. Il vicesegretario supplente del vicario è nominato dal sindaco, fra i dirigenti del comune, con le stesse modalità previste per la nomina del vicesegretario.

Art. 44 Dirigenti

1. Spettano ai dirigenti, secondo le modalità stabilite dai regolamenti, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico. Spettano ad essi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e il presente statuto espressamente non riservano agli organi di governo del comune, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
2. Spettano, in particolare, ai dirigenti:
 - a) la verifica della fase istruttoria dei provvedimenti e l'emanazione degli atti conseguenti, necessari per l'esecuzione delle deliberazioni, dei contratti e di ogni altra convenzione, oggetto di precedenti provvedimenti adottati dagli organi competenti;
 - b) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - c) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - d) la stipulazione dei contratti;
 - e) l'adozione di atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - f) l'adozione degli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - h) l'adozione di ordinanze in attuazione di leggi e regolamenti, ivi compresa l'applicazione di sanzioni amministrative;
 - i) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - l) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, di abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale

- e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- m) la rappresentanza del comune in giudizio, se delegati dal sindaco;
- n) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
3. Nei limiti previsti dalla normativa, è riconosciuta ai dirigenti ampia facoltà di delega ai propri collaboratori nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati.

Art. 45
Incarichi a tempo determinato

1. Il comune può procedere, nei limiti di legge, all'assunzione di personale di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di organizzazione, mediante contratti a tempo determinato.

Art. 46
Incarichi di direzione

1. Il sindaco, sentito il direttore generale, conferisce gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi. Tali incarichi sono conferiti a tempo determinato e sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione, con provvedimento motivato e secondo criteri di competenza professionale nonché di esperienza.
2. La revoca dell'incarico è disposta dal sindaco, con provvedimento motivato, sentito il direttore generale, nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro.

Titolo IV

FINANZA E CONTABILITÀ

Capo I – L'autonomia finanziaria e contabile degli enti locali

Art. 47
L'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare

1. In coerenza con i principi dettati dalla costituzione, ed in particolare dall'articolo 119, il comune gode di autonomia finanziaria ed impositiva al fine di garantire lo sviluppo della propria comunità.
2. I cittadini concorrono al finanziamento delle spese e concorrono a sostenere i costi dei servizi erogati sulla base dei criteri definiti dal comune. Il comune tiene conto della necessità di tutelare le fasce più deboli della popolazione in particolare attraverso esenzioni e/o riduzioni.
3. Il comune ha una autonoma potestà impositiva per imposte, tasse e tariffe; tale autonomia è esercitata sulla base dei precetti costituzionali e dei principi fissati dalle leggi.

Art. 48
Le entrate tributarie

1. Il comune ha autonomia impositiva tributaria, che viene esercitata sulla base dei precetti costituzionali, dei principi posti dalle leggi e dallo statuto e delle disposizioni dettate nei regolamenti adottati dall'ente.
2. Nell'esercizio della propria autonomia tributaria, e più in generale delle entrate proprie, il comune deve garantire la massima tutela del contribuente. In particolare, l'ente non detta prescrizioni che abbiano un contenuto vessatorio per i contribuenti, evita di adottare formulazioni poco chiare nei propri atti e si impegna a garantire ai contribuenti ampia informazione assistenza e supporto.

Art. 49
Entrate ed uscite del comune

1. Le risorse del comune sono costituite dalle entrate previste dalle norme vigenti.
2. Le uscite del comune sono costituite dalle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni ed il conseguimento dei pubblici interessi la cui cura sia affidata al comune stesso e sono classificate e articolate secondo gli schemi del bilancio adottati in conformità all'ordinamento vigente.
3. Il comune osserva, per la gestione dell'entrata e delle spese le disposizioni normative e regolamentari in materia ed i principi di efficienza dell'azione contabile e della coerenza economica e finanziaria.

Art. 50
Finalità del sistema di bilancio

1. Il sistema di bilancio è l'insieme dei documenti attraverso il quale vengono rappresentati i fatti amministrativi e gestionali, consentendone l'analisi ed il controllo sotto i diversi aspetti finanziari, economici e patrimoniali.
2. Il sistema di bilancio assolve alle seguenti funzioni:
 - a) funzione politico-amministrativa, quale strumento essenziale di condivisione e di verifica del programma politico dell'amministrazione nonché di esercizio delle prerogative di indirizzo e controllo che il consiglio comunale deve esercitare sulla giunta;
 - b) funzione economico-finanziaria, quale strumento autorizzatorio della gestione per l'analisi della destinazione delle risorse e strumento di verifica sul loro corretto impiego;
 - c) funzione informativa, quale strumento di conoscenza e di partecipazione del valore sociale creato dall'azione amministrativa dell'ente e di coinvolgimento nel processo di programmazione e rendicontazione.

Art. 51
I livelli dei documenti di bilancio

1. In relazione al grado di definizione in essi contenuto ed al momento in cui viene rappresentata l'informazione, il sistema dei documenti di bilancio dell'ente si articola su diversi livelli:
 - programmazione strategica e operativa;
 - programmazione finanziaria;
 - programmazione esecutiva;
 - gestione;
 - rendicontazione.

Art. 52

La programmazione

1. Il comune di Bergamo assume il sistema della programmazione (strategica, operativa ed esecutiva), attuazione, controllo e verifica dei risultati come procedura per l'assolvimento dell'attività amministrativa diretta al raggiungimento dei fini sociali e allo sviluppo economico e civile della collettività.
2. La programmazione strategica individua i principali obiettivi che l'amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato amministrativo, quali risultati attesi di significativa rilevanza per la comunità.
3. Gli strumenti della programmazione strategica si riferiscono ad un orizzonte temporale pari a quello di durata del mandato amministrativo.
4. La programmazione operativa individua i programmi che si intendono realizzare per il perseguimento degli obiettivi strategici ed i relativi obiettivi operativi annuali da raggiungere. La programmazione esecutiva delinea le singole azioni e fasi attuative infrannuali da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi operativi annuali.

Art. 53

Bilancio di previsione

1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e la relativa nota integrativa sono predisposti e approvati dalla giunta comunale.
2. Nella stessa o in altra seduta sono predisposte e approvate le proposte di deliberazione con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.
3. Lo schema di bilancio di previsione finanziario predisposto dall'organo esecutivo, è trasmesso all'organo di revisione per il parere di competenza.
4. L'esame dello schema di bilancio di previsione finanziario e dei relativi allegati da parte dell'organo consiliare è programmato in apposita sessione di bilancio.
5. Le riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari sono programmate in modo da garantire che, per quanto possibile, nelle sedute all'uopo dedicate, sia esaminato esclusivamente tale atto e i relativi allegati.
6. Il consiglio comunale può deliberare variazioni al bilancio entro i termini previsti dalle disposizioni di legge. Le variazioni possono essere altresì adottate dalla giunta in via d'urgenza, salvo ratifica da parte del consiglio entro i termini stabiliti dalla legge. Le variazioni non possono alterare il principio del pareggio finanziario e sono soggette agli altri limiti previsti dalla legge per garantire l'equilibrio del bilancio.

Art. 54

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità con cui il responsabile del servizio finanziario deve effettuare le segnalazioni, con proprie valutazioni, dei fatti che evidenziano il costituirsi di situazioni che potrebbero pregiudicare gli equilibri di bilancio.
2. Il regolamento di contabilità dispone altresì in ordine alle modalità di verifica degli equilibri generali di bilancio. La verifica deve essere in ogni caso effettuata almeno una volta l'anno, entro i termini previsti dalla legge; in caso di accertamento negativo dell'equilibrio generale di bilancio, il consiglio adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Art. 55
Rendiconto della gestione

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene attraverso il rendiconto. Il rendiconto comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. Il rendiconto è approvato dal consiglio comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, salvo diverso termine previsto da norme sopravvenute.
2. Lo schema di rendiconto della gestione, approvato dalla giunta, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa, è sottoposto all'organo di revisione per il rilascio della relazione di competenza.
3. Lo schema di rendiconto approvato dalla giunta, unitamente a tutti gli allegati e al parere dell'organo di revisione, viene messo a disposizione, con congruo anticipo, dell'organo consiliare, che deve provvedere all'approvazione entro il termine previsto dalla legge.

Art. 56
Bilancio consolidato

1. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle società ed organismi comunque ricompresi nell'area di consolidamento sono rilevati mediante il bilancio consolidato, secondo la competenza economica.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato, e relativi allegati.
3. Lo schema di bilancio consolidato, approvato dalla giunta, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa, è sottoposto all'organo di revisione per il rilascio della relazione di competenza e successivamente approvato dal consiglio comunale entro il termine previsto dalla legge.

Capo II – Controlli finanziari e di gestione

Art. 57
Organo di revisione economico-finanziario

1. La revisione economico-finanziaria del comune è effettuata dall'organo di revisione economico-finanziario.
2. L'elezione, la composizione, la durata in carica e la presidenza del collegio, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza, la revoca e la cessazione per qualsiasi motivo dei suoi componenti, sono regolate dalla legge e dal presente statuto.
3. Il numero degli incarichi cumulabili, il trattamento economico e i profili di responsabilità sono regolati dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 58
Compiti dell'organo di revisione economico-finanziario

1. In conformità con la legge, con il presente statuto e con il regolamento interno di contabilità e in collaborazione con il consiglio comunale, l'organo di revisione economico-finanziario esercita funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

2. A tale fine il collegio dei revisori:
 - a) esamina tutti gli atti connessi agli adempimenti previsti dalla legge in relazione alla predisposizione annuale dei bilanci preventivi e relative variazioni, e dei rendiconti prestando assistenza al consiglio comunale, esprimendo rilievi e proposte strumentali all'efficienza, alla produttività ed all'economicità della gestione;
 - b) collabora con la funzione di indirizzo e di controllo del consiglio comunale, il quale, a tal fine, può richiedere pareri su problematiche specifiche in materia economico-finanziaria o accertamenti su fatti contabili e finanziari.
 - c) riferisce prontamente al consiglio comunale in caso di riscontro di irregolarità nella gestione.

Art. 59 **Responsabilità dei revisori**

1. I revisori che assolvono ai propri doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e osservano il segreto su fatti ed atti di cui abbiano conoscenza per ragione del loro ufficio.
2. I revisori sono revocati in caso di inosservanza dei doveri di cui al comma precedente.

Art. 60 **Controllo di gestione ed altri controlli interni**

1. Il comune istituisce ed attua i controlli interni previsti dalla normativa vigente.
2. Nell'esercizio della potestà regolamentare, il comune disciplina le modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, ivi compreso il controllo di gestione, in coerenza con la normativa vigente.
3. Il controllo di gestione esercitato ai sensi delle leggi vigenti, verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di migliorare il rapporto tra costi e risultati anche attraverso opportuni e tempestivi interventi correttivi. I rilievi effettuati e i risultati conseguiti in sede di controllo di gestione sono trasmessi agli organi di governo del comune.

Art. 61 **La gestione del patrimonio**

1. Il comune redige l'inventario dei propri beni demaniali e patrimoniali, sia immobili che mobili, e lo aggiorna annualmente.
2. La gestione del patrimonio deve improntarsi al rispetto del principio della trasparenza e deve essere esercitata in modo da garantire il rispetto dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità.
3. I beni patrimoniali possono essere alienati o concessi in locazione ove non strettamente necessari allo svolgimento di attività istituzionali nel rispetto del principio di economicità.

Art. 62 **Servizi di tesoreria**

1. Il comune dispone di un servizio di tesoreria che si occupa delle operazioni connesse alla gestione finanziaria ed in particolare della riscossione delle entrate, del pagamento delle spese, della custodia di titoli e valori e di tutti gli ulteriori adempimenti necessari, nel rispetto delle norme di legge in materia di tesoreria unica.

2. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità con cui devono essere svolte le attività del tesoriere e le verifiche ordinarie e straordinarie di cassa.
3. Il tesoriere è responsabile nei confronti del comune e dei terzi per le operazioni effettuate e ne risponde con tutto il suo patrimonio.

Titolo V

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 63

Finalità

1. La gestione dei servizi pubblici da parte del comune è rivolta al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini utenti nel rispetto delle condizioni di efficienza, efficacia, economicità di gestione, garantendo accessibilità e qualità di fruizione e, a tali fini, l'autonomia imprenditoriale.
2. L'erogazione dei servizi pubblici si ispira ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti, con particolare riferimento a quelli in disagiate condizioni.

Art. 64

Indirizzo e controllo gestionale

1. Gli indirizzi relativi alla gestione dei servizi pubblici, sono definiti dal consiglio e dalla giunta comunale in stretta connessione con gli obiettivi strategici e di mandato dell'amministrazione comunale.
2. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali e dei consorzi nonché delle società partecipate dal comune stabiliscono le modalità di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla loro attività da parte del comune e di pubblicità degli atti fondamentali relativi alla gestione dei servizi, conformemente al presente statuto e alla normativa vigente.

Art. 65

Scelta delle forme gestionali

1. Il consiglio comunale individua le specifiche forme di gestione dei servizi tra quelle ammesse dall'ordinamento in vigore.
2. La costituzione di istituzioni e di aziende speciali, l'adesione a società per azioni, a società a responsabilità limitata ed a consorzi è approvata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. La stessa maggioranza è richiesta per la trasformazione della forma gestionale di un servizio pubblico locale, nonché per la sua eventuale dismissione.
3. Nel caso di società partecipate le determinazioni inerenti soltanto all'entità della partecipazione societaria, che non incidono sulla qualità di socio, sono adottate dalla giunta.

Art. 66
Gestione dei servizi comunali privi di rilevanza economica

1. Il comune effettua la gestione dei servizi privi di rilevanza economica, fatto salvo quanto eventualmente stabilito da norme speciali:
 - a) in economia, secondo apposito regolamento, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non risulti opportuno procedere all'affidamento ai soggetti di seguito indicati;
 - b) mediante affidamento diretto a:
 - istituzioni comunali;
 - aziende speciali, anche consortili;
 - società di capitali costituite o partecipate dal comune e soggette a controllo analogo, secondo i requisiti previsti dall'ordinamento vigente;
 - c) quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, mediante affidamento a terzi, con procedure di evidenza pubblica, secondo le modalità stabilite dalle normative di settore.

Art. 67
Contratto di servizio

1. I rapporti fra comune e soggetto erogatore del servizio sono regolati da un contratto di servizio, che deve prevedere i seguenti elementi minimi:
 - a) gli standard quali-quantitativi minimi del servizio;
 - b) le modalità di determinazione del corrispettivo del servizio;
 - c) le garanzie che devono essere prestate dal gestore;
 - d) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto, di mancata adozione della carta del servizio di cui al successivo articolo, e di mancata osservanza della stessa.

Art. 68
Carta dei servizi pubblici

1. In base ai criteri generali stabiliti dai precedenti articoli, ciascun soggetto erogatore adotta una carta dei servizi, che deve ricevere l'esplicito assenso dei rappresentanti del comune in seno allo stesso soggetto erogatore.
2. La carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, ed assicura la piena informazione degli utenti.
3. I contratti di servizio devono prevedere clausole esplicite di regolazione del ruolo delle associazioni dei consumatori conformi a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 69
Istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi il consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio d'amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero dei componenti del consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.

3. Il sindaco nomina, e può revocare con atto motivato, il presidente ed il consiglio d'amministrazione, tenuto conto degli indirizzi espressi dal consiglio comunale ed assicurando la presenza di entrambi i sessi fra i nominati.
4. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione e gestione dell'istituzione. È nominato in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 70 Aziende speciali

1. L'azienda speciale costituisce ente strumentale per la gestione dei servizi a rilevanza non economica.
2. Lo statuto dell'azienda, approvato dal consiglio comunale, indica gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del consiglio comunale, tra cui il bilancio annuale, cui è allegata la relazione con la quale gli organi dell'azienda danno atto del rispetto degli indirizzi adottati dal comune, delle cause del mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali, degli interventi correttivi previsti, dell'acquisizione ed alienazione di partecipazioni azionarie.
3. Gli organi dell'azienda restano in carica per la durata del consiglio comunale ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.

Art. 71 Società di capitali

1. Il comune può costituire e partecipare a società di capitali con quote di capitale sociale nei limiti e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, qualora ciò si renda opportuno in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio.
2. Nell'atto costitutivo e nello statuto della società sono definiti i rapporti tra la società e il comune e le forme di controllo, vigilanza e coordinamento riservate al comune in attuazione e nel rispetto della normativa vigente.
3. L'atto costitutivo e lo statuto della società devono comprendere clausole che stabiliscano tempi e modalità per la trasmissione al consiglio comunale di informazioni relative alla propria attività e garantire il diritto di accesso agli atti ed agli uffici per amministratori comunali.

Art. 72
Affidamento a terzi tramite concessione

1. I servizi pubblici possono essere gestiti con concessione a terzi in presenza di ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale.
2. Le concessioni devono avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario, da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario.
3. Nel relativo contratto di servizio sono assicurate le modalità attraverso le quali il comune possa effettivamente esplicare l'indirizzo ed il controllo sul servizio erogato, con particolare riferimento agli aspetti quali-quantitativi, alle tariffe ed alla facoltà di recesso e di riscatto.

Art. 73
Amministratori e sindaci revisori

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, approva, entro trenta giorni dal suo insediamento, gli indirizzi generali per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune espressi presso enti, aziende, istituzioni, società. Tali indirizzi devono prevedere l'emanazione da parte del sindaco, prima di procedere ad ogni nomina, di un avviso pubblico attraverso il quale dare pubblicità alle nomine o designazioni dei rappresentanti negli enti che intende effettuare.

Art. 74
Convenzioni

1. Il comune favorisce la gestione associata di funzioni e servizi tra enti diversi, anche in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e verticale.
2. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipulare con altri enti al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
4. Le convenzioni possono prevedere uffici comuni per l'esercizio di funzioni pubbliche tra enti partecipanti.

Art. 75
Consorzi e partecipazione a società consortili

1. Il comune, può costituire e partecipare a consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, in conformità alle norme vigenti.
2. La costituzione di consorzio è approvata dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il comune, nei limiti ed in conformità alla legislazione vigente, può costituire o partecipare a società consortili, in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, con altri enti pubblici promotori, al fine di realizzare una organizzazione comune per la gestione di servizi di interesse dei diversi enti promotori.

Titolo VI

FORME DI PARTECIPAZIONE

Capo I – La partecipazione dei cittadini

Art. 76

Principi e caratteri della partecipazione

1. La partecipazione informata e consapevole di ciascuno, singolo o realtà associativa, all'amministrazione costituisce un elemento fondamentale per un miglior agire pubblico a garanzia di una condivisione delle decisioni pubbliche assunte dai diversi organi dell'amministrazione comunale.
2. La partecipazione deve essere consapevole, ovverosia esercitata con la conoscenza della questione, del contesto di riferimento, del suo impatto rispetto agli interessi coinvolti.
3. Il comune di Bergamo riconosce la partecipazione a chi abbia compiuto i sedici anni di età e risieda nel territorio comunale, ovvero che, pur non risiedendo in esso, vanti un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di domicilio, di studio, di volontariato o di utenza continuativa dei servizi in esso ubicati.

Art. 77

Istanze, petizioni, proposte ed interrogazioni

1. Istanze, petizioni, proposte ed interrogazioni possono essere inoltrate ai competenti organi di governo dell'ente, sindaco, consiglio o giunta comunale, secondo apposita procedura per l'ammissione prevista dal regolamento per la partecipazione.
2. I competenti organi di governo dell'ente, ad esito di accurata attività istruttoria, valutano l'ammissibilità delle iniziative di cui al comma 1 e si pronunciano entro il termine previsto dal regolamento, che non può essere superiore a 60 giorni. La suddetta decisione deve essere, in ogni caso, comunicata in forma scritta ai proponenti entro i successivi 15 giorni.
3. Con atto regolamentare vengono disciplinate in dettaglio le forme di partecipazione previste dal presente articolo.

Art. 78

I processi partecipativi strutturati

1. I processi partecipativi strutturati sono procedimenti di consultazione dei potenziali interessati a supporto di decisioni e risultano articolati in:
 - a) una fase di identificazione degli attori sociali e del contesto territoriale;
 - b) una fase di informazione;
 - c) una fase di consultazione e ascolto dei diversi attori per acquisire ulteriori informazioni ed eventuali interessi o bisogni;
 - d) una fase di concertazione tra gli interessi e i bisogni emersi;
 - e) una eventuale fase di cooperazione nel processo decisionale e nella attuazione delle decisioni;
 - f) una fase di comunicazione del processo partecipativo e dei suoi risultati.
2. Il processo partecipativo strutturato è svolto con il coinvolgimento attivo delle realtà associative presenti sul territorio ed è connotato da trasparenza e pubblicità.

3. L'amministrazione organizza i processi partecipativi strutturati per le decisioni relative alla pianificazione e programmazione territoriale, finanziaria e sociale di particolare rilievo.
4. Le forme di partecipazione sono disciplinate dal regolamento comunale sulla partecipazione.

Art. 79

Partecipazione civica

1. L'amministrazione comunale riconosce, incentiva e valorizza altresì la partecipazione civica informata e consapevole dei portatori di interessi.
2. La partecipazione civica, esercitata nei modi, nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento, garantisce una risposta scritta e pubblica dell'amministrazione sulla questione sottoposta alla stessa.

Art. 80

Le reti di quartiere

1. Il comune riconosce, promuove e sostiene il lavoro di rete nei contesti territoriali dei quartieri cittadini, quali aggregazioni territoriali di persone, associazioni, enti pubblici e privati, operatori dei servizi di prossimità che intendono, collettivamente, prendersi cura del territorio, promuovere la qualità urbana e dell'abitare e aver cura della coesione sociale in un'ottica di partecipazione e collaborazione civica.

Art. 81

Referendum

1. Il sindaco indice il referendum su richiesta della giunta o del consiglio comunale, nelle materie di rispettiva competenza o su richiesta di almeno il 5% dei cittadini elettori in caso di referendum consultivo e di almeno l'8% in caso di referendum abrogativo.
2. Il referendum deve comunque riguardare materie di esclusiva competenza locale che siano già oggetto di trattazione da parte del comune; non è ammesso referendum sullo statuto, sulle materie attinenti il bilancio, il rendiconto, i tributi comunali, le tariffe e i corrispettivi dei servizi comunali, il piano regolatore generale e gli strumenti attuativi, gli accordi di programma, la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente, la disciplina del funzionamento degli organi comunali, la costituzione di istituzioni, aziende speciali e società di capitali a prevalente partecipazione pubblica o consorzi, le nomine e gli incarichi, le contrazioni di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, nonché su quelle in cui l'attività amministrativa comunale sia vincolata da leggi statali o regionali e su quelle che siano già state oggetto di consultazioni referendarie nell'ultimo quinquennio, questioni riguardanti individui singoli o specifici gruppi di persone.
3. Il procedimento del referendum è disciplinato dal regolamento.
4. Il regolamento deve comunque prevedere:
 - a) il valore equivalente tra firma autografa e firma digitale dei sostenitori;
 - b) che l'ammissibilità del quesito sia pronunciata da una apposita commissione tecnica nominata dal segretario generale;
 - c) che le votazioni per i referendum si tengano entro 12 mesi dalla dichiarazione di validità della richiesta di referendum, salvo diversa delibera del consiglio comunale, in casi di particolare urgenza;
 - d) che il referendum sia valido se ha partecipato al voto almeno la maggioranza degli aventi diritto;

- e) che il risultato del referendum sia vincolante solo se abrogativo;
 - f) che l'organo competente debba adottare le proprie determinazioni, a maggioranza dei propri componenti, entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito del referendum. Se il provvedimento è adottato dalla giunta comunale, il sindaco deve riferirne al consiglio.
5. L'indizione del referendum non comporta la sospensione dell'adozione di deliberazioni o determinazioni sulla materia oggetto della consultazione.
 6. Il diritto di voto al referendum è riconosciuto alle persone residenti nel comune di Bergamo che abbiano compiuto i 16 anni di età.
 7. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di cinque anni.

Art. 82

Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

1. Ogni elettore può fare valere in giudizio le azioni e i ricorsi spettanti al comune.
2. Nel caso in cui si verifichi quanto previsto nel comma precedente, la giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario che l'ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale. Nell'ipotesi in cui la giunta non ritenesse utile l'intervento, ha il dovere di motivare la decisione.
3. Per le azioni risarcitorie di danni ambientali, promosse verso terzi dalle associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 349/1986, la giunta valuta se è necessario che il comune si costituisca in giudizio ed autorizza il sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale. Nell'ipotesi in cui la giunta non ritenesse utile l'intervento, ha il dovere di motivare la decisione.

Capo II – Partecipazione alla attività amministrativa e intervento dei privati nel procedimento amministrativo

Art. 83

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. Il comune informa la propria attività amministrativa a criteri di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza e partecipazione secondo modalità previste nell'apposito regolamento comunale.
2. Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti e di rilascio di copie degli stessi ed ogni altra disposizione che garantisca adeguatezza, efficienza ed economicità dell'organizzazione, durata della procedura, tempestiva emanazione del provvedimento, unicità del soggetto responsabile per l'intera procedura.
3. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, il responsabile del procedimento deve fare pervenire tempestivamente e formalmente comunicazione ai soggetti interessati che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento, assistiti, ove lo ritengano opportuno, da un loro legale o persona di fiducia. Deve essere garantito e reso agevole l'accesso a tutti gli atti del procedimento e richiamati nel medesimo, se hanno funzione rilevante ai fini istruttori. Su richiesta dell'interessato, sono rilasciate copie od estratti informali di documenti.

4. Le memorie, proposte, documentazioni presentate dall'interessato o da suoi incaricati, devono essere acquisite ed esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi motivatamente il responsabile del procedimento.
5. Le associazioni e gli organismi di partecipazione hanno facoltà di intervenire nel procedimento limitatamente agli interessi di cui sono portatori e previa dimostrazione della connessione esistente tra tali interessi e il procedimento al quale chiedono di intervenire e, comunque, secondo le modalità previste nell'apposito regolamento comunale.

Art. 84

Diritto all'informazione, all'accesso amministrativo e diritto di accesso civico

1. Il comune garantisce a tutti i cittadini l'esercizio del diritto all'informazione ed all'accesso, in relazione ai documenti formati o stabilmente detenuti dal comune medesimo, anche relativi a istituzioni, aziende autonome e speciali dallo stesso costituite nonché dagli enti pubblici e dai gestori di servizi pubblici.
2. Sono titolari del diritto di accesso documentale i cittadini del comune, singoli o associati, ed i consiglieri comunali, nonché chiunque dimostri di avere un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ossia, a titolo esemplificativo:
 - a) i soggetti che vantano un interesse diretto ed immediato suscettibile di tutela giurisdizionale e/o amministrativa, ivi compresi coloro che hanno titolo ad esperire l'azione popolare;
 - b) le amministrazioni, le associazioni ed i comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, limitatamente agli interessi di cui sono portatori e previa dimostrazione della connessione esistente tra tali interessi e gli atti ai quali chiedono di accedere;
 - c) i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, quelli che per legge debbono intervenire e qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. Il diritto di accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere atti, documenti e informazioni per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, nei casi in cui sia stata omessa in tutto o in parte la loro pubblicazione o non siano reperibili, anche solo in parte.
4. Il diritto di accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dal comune, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente, nel rispetto delle eventuali esclusioni poste da disposizioni di legge.
5. L'esercizio del diritto di accesso civico, semplice o generalizzato, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non richiede motivazione.
6. Le limitazioni al diritto di accesso sono determinate dalla normativa statale e regionale vigente.
7. Il trattamento di dati personali, con particolare riferimento alla comunicazione e diffusione degli stessi, avviene in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di tutela della riservatezza.
8. L'esercizio del diritto di accesso può anche essere differito, con provvedimento temporaneo e motivato, qualora l'accesso ai documenti o alle informazioni possa impedire o gravemente ostacolare l'attività amministrativa e fino a che durano le esigenze di salvaguardia previste dalla legge.
9. Salvo espresso divieto di legge, le esclusioni di cui ai precedenti commi non operano qualora l'istanza di accesso sia avanzata da altra pubblica amministrazione per

l'esercizio delle funzioni demandate dalla legge, né operano per istanze avanzate da uffici del comune diversi da quelli che hanno formato o detengono la documentazione.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 85

Revisione e abrogazione dello statuto

1. Le proposte di revisione delle norme contenute nel presente statuto possono essere presentate dalla giunta comunale e da ciascun consigliere e sono deliberate dal consiglio comunale con le maggioranze e con le procedure previste dalla legge.
2. La proposta di delibera, avente per oggetto l'abrogazione del presente statuto, non è ammissibile se non è presentata dalla giunta comunale previa delibera unanime, o da almeno un terzo dei consiglieri, e se non è accompagnata dalla contestuale proposta di deliberazione di un nuovo statuto, in sostituzione del precedente.
3. La proposta di abrogazione è deliberata con le maggioranze e nelle forme di cui al primo comma e, se approvata, comporta la contestuale approvazione del testo integrale del nuovo statuto.

Art. 86

Entrata in vigore

1. Il presente statuto, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.
3. Il segretario del comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle delibere di revisione o abrogazione del presente statuto.



Stemma riconosciuto con decreto in data 28 novembre 1959 del Presidente del Consiglio dei Ministri e iscritto nel Libro Araldico degli enti morali

INTRODUZIONE STORICA

Titolo I - IL COMUNE E LA COMUNITÀ

Art. 1	- L'autonomia della comunità	pag. 1
Art. 2	- Stemma, gonfalone, bandiera, patrono	pag. 1
Art. 3	- Territorio	pag. 2
Art. 4	- Competenze generali	pag. 2
Art. 5	- Principi ispiratori dell'azione del comune	pag. 2
Art. 6	- Comune digitale (o cittadinanza digitale)	pag. 3
Art. 7	- Trasparenza, legalità ed efficacia	pag. 4
Art. 8	- Diritti e doveri del contribuente	pag. 4
Art. 9	- Articolazione territoriale degli uffici	pag. 4
Art. 10	- Tempi e orari	pag. 5
Art. 11	- Diritto all'acqua	pag. 5
Art. 12	- Vocazione europea e apertura al mondo	pag. 5
Art. 13	- Azioni positive per la realizzazione della parità di genere	pag. 5
Art. 14	- Consiglio delle donne	pag. 6
Art. 15	- Sostenibilità ambientale, tutela e valorizzazione del territorio comunale	pag. 6
Art. 16	- Attuazione del principio di sussidiarietà e valorizzazione delle associazioni	pag. 7

Titolo II - ORGANI DI GOVERNO

Capo I – Il consiglio comunale

Art. 17	- Numero legale, votazioni, astensioni	pag. 7
Art. 18	- Competenze e funzionamento	pag. 8
Art. 19	- Composizione ed elezione, luogo di svolgimento	pag. 8
Art. 20	- Regolamento consiliare	pag. 8
Art. 21	- I consiglieri comunali	pag. 8
Art. 22	- Decadenza dei consiglieri per mancata partecipazione ai lavori del consiglio comunale	pag. 9
Art. 23	- Gruppi consiliari	pag. 10
Art. 24	- Commissioni consiliari permanenti	pag. 10
Art. 25	- Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia	pag. 10
Art. 26	- Commissioni consiliari speciali e d'indagine	pag. 11
Art. 27	- Il presidente del consiglio comunale	pag. 11
Art. 28	- Revoca del presidente del consiglio comunale	pag. 12
Art. 29	- Ufficio di presidenza	pag. 12
Art. 30	- Rapporti del consiglio con il sindaco e la giunta	pag. 12

Capo II - La giunta comunale

Art. 31	-Composizione e nomina	pag. 13
Art. 32	-Competenze	pag. 13
Art. 33	- Durata	pag. 13
Art. 34	- Cessazione di singoli componenti della giunta	pag. 13
Art. 35	- Funzionamento	pag. 14

Capo III - Il sindaco

Art. 36 - Competenze	pag. 14
Art. 37 - Assegnazione di funzioni e deleghe	pag. 15

Titolo III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 38 - La struttura organizzativa	pag. 16
Art. 39 - I dipendenti e i collaboratori che lavorano in comune	pag. 16
Art. 40 - Controlli interni	pag. 17
Art. 41 - Segretario generale	pag. 17
Art. 42 - Direttore generale	pag. 17
Art. 43 - Vicesegretario	pag. 18
Art. 44 - Dirigenti	pag. 18
Art. 45 - Incarichi a tempo determinato	pag. 19
Art. 46 - Incarichi di direzione	pag. 19

Titolo IV - FINANZA E CONTABILITÀ

Capo I – L'autonomia finanziaria e contabile degli enti locali

Art. 47 - L'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare	pag. 19
Art. 48 - Le entrate tributarie	pag. 20
Art. 49 - Entrate ed uscite del comune	pag. 20
Art. 50 - Finalità del sistema di bilancio	pag. 20
Art. 51 - I livelli dei documenti di bilancio	pag. 20
Art. 52 - La programmazione	pag. 21
Art. 53 - Bilancio di previsione	pag. 21
Art. 54 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio	pag. 21
Art. 55 - Rendiconto della gestione	pag. 22
Art. 56 - Bilancio consolidato	pag. 22

Capo II – Controlli finanziari e di gestione

Art. 57 - Organo di revisione economico-finanziario	pag. 22
Art. 58 - Compiti dell'organo di revisione economico-finanziario	pag. 22
Art. 59 - Responsabilità dei revisori	pag. 23
Art. 60 - Controllo di gestione ed altri controlli interni	pag. 23
Art. 61 - La gestione del patrimonio	pag. 23
Art. 62 - Servizi di tesoreria	pag. 23

Titolo V - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 63 - Finalità	pag. 24
Art. 64 - Indirizzo e controllo gestionale	pag. 24
Art. 65 - Scelta delle forme gestionali	pag. 24
Art. 66 - Gestione dei servizi comunali privi di rilevanza economica	pag. 25
Art. 67 - Contratto di servizio	pag. 25

Art. 68 - Carta dei servizi pubblici	pag. 25
Art. 69 - Istituzioni	pag. 25
Art. 70 - Aziende speciali	pag. 26
Art. 71 - Società di capitali	pag. 26
Art. 72 - Affidamento a terzi tramite concessione	pag. 27
Art. 73 - Amministratori e sindaci revisori	pag. 27
Art. 74 - Convenzioni	pag. 27
Art. 75 - Consorzi e partecipazione a società consortili	pag. 27

Titolo VI - FORME DI PARTECIPAZIONE

Capo I – La partecipazione dei cittadini

Art. 76 - Principi e caratteri della partecipazione	pag. 28
Art. 77 - Istanze, petizioni, proposte ed interrogazioni	pag. 28
Art. 78 - I processi partecipativi strutturati	pag. 28
Art. 79 - Partecipazione civica	pag. 29
Art. 80 - Le reti di quartiere	pag. 29
Art. 81 - Referendum	pag. 29
Art. 82 - Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale	pag. 30

Capo II – Partecipazione alla attività amministrativa e intervento dei privati nel procedimento amministrativo

Art. 83 - Partecipazione al procedimento amministrativo	pag. 30
Art. 84 - Diritto all'informazione, all'accesso amministrativo e diritto di accesso civico	pag. 31

Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 85 - Revisione e abrogazione dello statuto	pag. 32
Art. 86 - Entrata in vigore	pag. 32
STEMMA	pag. 33